



Comune di Soresina

Provincia di Cremona

P.za Marconi 7 - 26015 Soresina

Tel 0374/349411 Fax 0374/340448

Prov. 1/2009

Prot.n.9088

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) nel territorio comunale di SORESINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ESTERNI

Considerata l'attuale diffusione della così detta "zanzara tigre" (*Aedes Albopictus*), favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre assimilabili a quelle del Sud- Est asiatico da cui la zanzara ha origine;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;

Riscontrata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di conseguire l'obiettivo di un esteso intervento larvicida negli spazi privati dell'intero territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l'Amministrazione comunale provvederà all'opera di disinfestazione con interventi, adultocida e larvicida nelle aree e spazi pubblici;

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile ad ottobre;

Tenuto conto del disagio prodotto dall'infestazione da insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone;

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

VISTI: l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265; la nota del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Cremona data 04.10.2007 ns prot. 14631 relativa agli interventi contro l'*Aedes Albopictus*; il D. Lgs. n° 267/2000; la nota del 26.01.2007 prot.H1.20070004022 della regione Lombardia in merito alla misura di lotta per il contenimento della zanzara;

ORDINA

a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 31 Ottobre 2009, è fatto obbligo di:

evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (esempio secchi, bacinelle, barattoli, bidoni ecc.);

procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura o copertura, mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato. In alternativa le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana dovranno essere ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni 2 settimane;

pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;

introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;

introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;

mantenere cortili, giardini, orti di proprietà liberi da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua ed eliminare le eventuali sterpaglie ivi presenti.

ORDINA ALTRESÌ

A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) a tutti i conduttori di orti:

privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

C) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

D) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale:

stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;

non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

E) ai responsabili dei cantieri :

evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 15 Aprile - 31 Ottobre 2007, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate e/o privatamente, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti, rispettando in ogni caso le seguenti prescrizioni:

- l'aereodispersione va effettuata con modalità tali da non costituire pericolo per le persone e gli animali ed avendo cura di non coinvolgere aree diverse da quelle pertinentziali;

- l'utilizzo di prodotti insetticidi deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dal produttore.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex D. Lgs. N. 267/2000, art. 7/bis;

DISPONE

sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Soresinese ed il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Cremona.

La vigilanza si esercita sia tramite sopralluoghi, che riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite l'affissione di pubblici avvisi, la diffusione agli organi locali d'informazione, la pubblicazione sul sito web del Comune di Soresina,

e l'affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

La presente ordinanza è notificata al Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Soresinese.

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.e.i. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Soresina, 28 Maggio 2009

SETTORE SERVIZI ESTERNI
Geom. Guido Iacchetti